

Organo di controllo art. 30 - 31

L'art. 31 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 (controllo contabile dell'organo di controllo), deve essere nominato un **soggetto incaricato della revisione legale**:

1. nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e nelle fondazioni del Terzo settore, quando queste superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;

l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti non sono superati; -negli ETS con patrimoni destinati (art.10, CTS).

Qualifiche: il revisore legale dei conti o la società di revisione legale devono essere iscritti nel registro del MEF

L'art. 32 del CTS definisce le ODV

Forma

- ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta

Soci

- Devono avere un numero di soci non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV

Scopo

- Svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'art. 32 prevede la possibilità per le ODV di assumere dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività **non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.**

Il comma 2 dell'art. 32 permette alle ODV di trarre risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Attività «diverse» di cui all'art. 6 del CTS (...purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali...).

L'art. 34, comma 2, del CTS prevede che ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti ex art. 2397 c.c., secondo comma, **non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Forma

- ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta

Soci

- Devono avere un numero di soci non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS

Scopo

- Svolgimento prevalente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi , avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Le Aps possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, **solo quando ciò sia necessario** ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Resta salvo che **la qualità di volontario è incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente, di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati** nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Nozione

- associazione riconosciuta o di fondazione costituita al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Denominazione

- deve contenere l'indicazione di ente filantropico.
- L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.

Risorse

- contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.
- Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.

Bilancio Sociale


- Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Norma	Descrizione		Articolo	Entrata in vigore
D.Lgs. n. 117/2017	Codice del Terzo settore	in generale	art. 104 co. 3	03/08/2017
	art. 77, 78, 81, 82, 83, 84 co. 2, 85 co. 7 e 102 co. 1 lett. e), f) e g)	77: titoli di solidarietà	art. 104 co. 1	applicazione in via transitoria a decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X alle ONLUS, alle ODV e alle APS, iscritti negli appositi registri
		78: regime fiscale del Social Lending		
		81: Social bonus		
		82: disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali		
		83: detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali		
		84 co. 2: regime fiscale delle ODV: esenzione reddito fondiario		
		85 co. 7: regime fiscale delle APS: esenzione reddito fondiario		
		102 co. 1 e) ed f): abrogazione regime ex Legge n. 398/1991 per associazioni diverse da quelle sportive dilettantistiche		
		102 co. 1 g): abrogazione regime fiscale specifico per APS		
	Titolo X		art. 104 co. 2	a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore



Norma	Descrizione		Articolo	Abrogazione
D.Lgs. n. 117/2017	abrogazioni normative <u>immediata</u>	art. 102 co. 1 a): abrogazione legge n. 266/1991 - Legge quadro sul volontariato e abrogazione legge n. 383/2000 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale	art. 102 co. 1	abrogazione dal 3 agosto 2017 salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 102
	abrogazioni normative <u>differite</u>	art. da 10 a 29 D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione dell'art. 13 co. 2, 3 e 4	art. 102 co. 2	a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore
		art. 150 D.P.R. n. 917/1986		
		art. 8 co. 2 legge n. 266/1991		
		art. 102 co. 2 e) ed f): abrogazione regime ex Legge n. 398/1991 per associazioni diverse da quelle sportive dilettantistiche		
		art. 102 co. 2 g): abrogazione regime fiscale specifico per APS		
		art. 14 co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 35/2005 - più dai meno versi	art. 102 co. 3	a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per destinare specifiche risorse agli ETS (art. 73 CTS)
		Art. 102 co. 2 d): abrogazione agevolazioni fiscali per ODV		
		art. 102 co. 3: abrogazione fondo per il volontariato (art. 12, co. 2, L. 266/91) e fondo per l'associazionismo (art. 13, L. 383/2000)	art. 102 co. 4	a decorrere dalla data di operatività del Runtis
		art. 102 co. 4: abrogazione registro del volontariato (art. 6, L. 266/91) e delle APS (artt. 7, 8, 9 e 10 L. 383/2000)		






Imposte sui
Redditi art.
79-



Ente del terzo settore **non
commerciale** Art. 79



Gli enti del terzo settore che svolgono, in via esclusiva o prevalente, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 secondo modalità non commerciali. Le attività commerciali **non devono**, quindi, essere prevalenti.

Comma 2:

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, tenendo conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni, qualora svolte a titolo gratuito o quando i ricavi non superano i **costi effettivi**.

(in misura non superiore al 10% per due annualità consecutive secondo il decreto correttivo)

**NON SI
CONSIDERANO
COMMERCIALI**

Comma 3:

Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente dagli ETS, purché tutti gli utili siano reinvestiti nella ricerca e nella pubblica diffusione dei loro dati, o affidate ad università e altri organismi di ricerca.

In base al comma 4 dell'art. 79 **non concorrono alla formazione del reddito** degli ETS di cui al comma 5:

- a) I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) I contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 5 afferma che gli ETS assumo fiscalmente la **qualifica di enti commerciali** qualora i **proventi** delle attività di cui all'art. 5 del CTS, svolte in forma d'impresa e non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3, e delle attività secondarie come definite dall'art. 6 del CTS (*attività diverse*), fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri stabiliti da un futuro decreto ministeriale, **superano le entrate delle attività non commerciali.**

Le entrate delle attività non commerciali sono:

- I contributi;
- Le sovvenzioni;
- Le liberalità;
- Le quote associative dell'ente;
- Ogni altra attività assimilabile alle precedenti ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lett. b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

Si considera **non commerciale** in base al c. 6 dell'art 79

l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore **nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi** degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di **quote o contributi associativi**.

Si considerano, tuttavia, **attività di natura commerciale**

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi **verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto**




deroga e specificità delle APS: art. 85 CTS

Regime forfettario per
tutti gli ETS (articolo
80 CTS)


Regime forfettario
specifico per APS e
ODV (articolo 86 CTS)

Art: 80: gli ETS non commerciali potranno optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di cui agli artt. 5 e 6, svolte con modalità commerciali, uno specifico coefficiente di reddito all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno.

Coefficienti per prestazioni di servizi



Coefficienti altre attività



- L'opzione per la determinazione forfettaria del reddito è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi (o in caso di inizio attività con la relativa comunicazione) ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a revoca o, comunque, per un triennio;
- I componenti positivi o negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfettario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni di legge, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime;
- Le perdite fiscali pregresse sono scomputabili dal reddito determinato forfettariamente, secondo le regole del TUIR;
- Viene esclusa l'applicabilità degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di affidabilità.

L'art. 86 del CTS riguarda il regime forfettario per le attività commerciali di APS e ODV:

CHI

Possono aderire solamente le APS e le ODV che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo, non superiori a € 130.000,00

COME

L'opzione per la determinazione forfettaria del reddito è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi (o in caso di inizio attività con la relativa comunicazione)

VANTAGGIO

Alle ODV si applica al reddito imponibile un coefficiente di redditività dell'1%
Alle APS si applica un coefficiente di redditività del 3%

- Valgono le regole previste dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 80 riguardanti: - le deducibilità/tassazione dei componenti negativi/positivi riferiti ad anni precedenti l'opzione; la scomputabilità delle perdite fiscali pregresse; - l'esclusione dagli SDS, parametri e ISA.
- L'applicazione del regime forfettario comporta **l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**;
- Non vi è l'obbligo di operare ritenute alla fonte; salvo dover poi indicare in dichiarazione annuale il percettore;
- **Non si applica la rivalsa IVA e non si detrae l'IVA sugli acquisti**; vi è, inoltre, l'esonero da tutti gli altri obblighi previsti dal Testo unico IVA;
- Possibile optare per l'applicazione ordinaria dell'IVA e per l'applicazione delle imposte sul reddito in maniera ordinaria o sulla base del regime forfettario ex art. 80 CTS.

Art. 82 del CTS:

Esenzione IMU - TASI degli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di determinate attività.

Esenzione dalle imposte sulle successioni/donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito in favore degli ETS.

Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di beni immobili o per gli atti traslativi/costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento in favore di ETS e imprese sociali.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale fisse per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione.

Esenzione dall'imposta di bollo.

Esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti.

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative.

**Persone
fisiche**

- Detrazione dall'Irpef di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per erogazioni liberali in favore di ETS non commerciali, per un importo complessivo, per anno, non superiore a € 30.000,00.
- L'importo è elevato al 35% qualora l'erogazione sia a favore di ODV.

**Persone
fisiche, enti
e società**

- Liberalità in denaro o in natura deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato

**Soci di
società di
mutuo
soccorso**

- Detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo superiore a € 1.300,00, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza sul lavoro o di vecchiaia, ovvero in caso di decesso, alle loro famiglie.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

dalle 17.30 alle 20.00

Centro Zelinda di Trescore Balneario, via Fratelli Calvi 1

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

dalle 17.30 alle 20.00

*Sala Consiliare del Comune di Almenno San Salvatore
Piazza San Salvatore 11*

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

dalle 17.30 alle 20.00

Auditorium Centro Civico di Treviglio, Largo Marinai d'Italia

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018

dalle 17.30 alle 20.00

Teatro Qoelet di Redona a Bergamo, via Papa Leone XIII 22